

ACCORDO DI PROGRAMMA

*per l'attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di Verona  
ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50*

L'anno 2016, addì diciotto del mese di luglio, sono presenti

- **Regione del Veneto**, c.f. 8007580279, in persona di Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967, Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 9 giugno 2016;

- **Provincia di Verona**, c.f. 00234810233, nella persona di Antonio Pastorello, nato a Roveredo di Guà il 12 dicembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Presidente, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Verona, giusta deliberazione del Presidente del 23 giugno 2016;

- **Comune di Verona**, c.f. 00215150236, con sede a Verona in Piazza Bra 1, in persona del Sindaco, sig. Tosi Flavio, nato a Verona il 18 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente;

premessi che:

- l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") ha provveduto a definire gli interventi di rilevanza regionale come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell'entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
- in data 22 ottobre 2014 presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Verona, la ditta Verona Porta Sud S.p.A. presentava istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale; l'intervento proposto consiste nell'apertura di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, avente superficie di vendita pari a 25.000 metri quadrati, dei quali 22.000 metri quadrati relativi al settore merceologico non alimentare e 3.000 metri quadrati relativi al settore merceologico alimentare;
- l'intervento in esame risulta assoggettato, sotto il profilo dimensionale, alla procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) in quanto la struttura ha una superficie di vendita superiore al prescritto limite di 15.000 metri quadrati ed è ubicata in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita.
- in data 23 dicembre 2014, 1 aprile 2015, 19 maggio 2015, 21 gennaio 2016 e 6 aprile 2016 avevano luogo le sedute di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione - Sezione Commercio - al fine di addivenire alla conclusione dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale; in particolare la seduta del 6 aprile 2016 aveva luogo a seguito di una fase di sospensione del procedimento, richiesta dal soggetto proponente nella seduta del 19 maggio 2015 ed accolta dalla conferenza di servizi, al fine di produrre ulteriore documentazione integrativa, nonché al fine di consentire alle amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio i necessari approfondimenti in ordine alla conformità urbanistica e ambientale dell'intervento



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

proposto, come meglio specificato nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 19 maggio 2015, depositato agli atti di conferenza;

- la conferenza di servizi, effettuate le necessarie verifiche in ordine ai profili di esame previsti dalla normativa regionale, formulava all'unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma; in particolare venivano accertate:
  - a) la compatibilità e la sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica. Veniva, in particolare, accertata, in conformità alla citata normativa regionale, la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa commerciale in esame, come si evince dal verbale di conferenza di servizi allegato al presente schema di accordo;
  - b) la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio correlato all'iniziativa commerciale in esame;
  - c) la compatibilità ambientale connessa all'iniziativa commerciale, come da provvedimento n. 121 del 13 agosto 2014 emesso dalla Giunta provinciale di Verona;
  - d) l'idoneità dell'assetto viabilistico afferente all'area di intervento, costituito da viabilità di rango comunale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, nonché sulla base del parere favorevole rilasciato dalla competente autorità comunale;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 866 del 9 giugno 2016, approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
- i rapporti con il soggetto richiedente venivano disciplinati da apposita convenzione, stipulata con il Comune in data 2 maggio 2016, allegata al presente accordo, nella quale sono riprodotti gli impegni assunti dal soggetto richiedente, come integrati nel dettaglio nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 6 aprile 2016, ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento commerciale, prescritte dal regolamento regionale n. 1 del 2013.

Particolare rilievo assume l'impegno del soggetto proponente sotto il profilo occupazionale (con la previsione di assunzione di n. 700 unità di personale), della valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate e della promozione di servizi e politiche attive a favore del commercio diffuso, in un'ottica di integrazione con altre funzioni di servizi, quali ad esempio la funzione turistica, anche attraverso l'adesione ad iniziative comunali volte alla valorizzazione culturale del centro storico e urbano, in piena conformità con gli interventi in corso di attuazione ai fini della realizzazione del progetto, finanziato dalla Regione, concernente l'individuazione del Distretto del Commercio di Verona.

Nel contempo il soggetto proponente e il Comune si impegnano a promuovere l'informazione su percorsi ed eventi enogastronomici locali, sui luoghi storici del commercio e della ristorazione, nonché all'organizzazione periodica di convegni afferenti alla tematica dello sviluppo del commercio in ambito urbano.

Il soggetto proponente si impegna a trasmettere gli impegni derivanti dalla convenzione e dal presente accordo ad eventuali futuri aventi causa.

Il Comune si impegna alla verifica in ordine all'attuazione degli impegni assunti dal soggetto proponente, informandone periodicamente la Sezione regionale Commercio.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le suddette amministrazioni sottoscrivono il seguente



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## ACCORDO DI PROGRAMMA

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") consistente nell'apertura di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale avente superficie di vendita pari a mq. 25.000, di cui mq. 3.000 per il settore merceologico alimentare e mq. 22.000 per il settore merceologico non alimentare, e sarà realizzato dalla ditta Verona Porta Sud Spa.

La superficie di vendita è ripartita in n.107 esercizi, come di seguito specificato:

Unità comm.	Settore Alimentare		Settore non Alimentare	
	Superficie Lorda	Superficie netta di vendita	Superficie Lorda	Superficie netta di vendita
n.	mq.	mq.	mq.	mq.
101			971	844
102			217	176
103			183	138
104			127	100
105			140	105
106			159	116
107			110	89
108			177	145
109			153	123
110			153	122
111			151	120
112			150	119
113			150	119
115			1018	858
116			180	140
117			786	583
118			161	132
119			2712	2305
120			281	223
121			857	607
122			870	613
123	4118	3000	2615	1455
124			142	103
125			443	435
126			105	80
127			119	83
129			114	91
130			82	57
131			127	100
132			42	40
133			161	121
134			112	84
135			104	82
136			167	130
137			162	133
138			171	132
139			80	52
140			104	70
141			90	70



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

142			80	64
143			77	62
144			106	85
145			194	151
146			104	71
147			99	75
148			103	83
149			169	136
150			169	132
151			153	119
152			133	97
153			130	96
154			130	95
155			113	90
156			89	68
157			81	66
158			82	62
159			90	64
203			103	80
204			137	110
205			155	124
206			168	138
207			233	189
208			143	103
209			137	104
210			187	147
211			342	267
212			986	248
213			352	284
214			332	263
215			652	516
216			1746	1270
217			147	118
218			1381	1013
219			125	92
220			911	641
221			625	489
222			91	68
223			81	62
224			81	60
225			81	62
237			107	89
238			71	69
239			121	82
240			30	28
241			120	92
242			131	97
243			114	93
244			158	129
245			120	95
246			80	64
247			101	87
248			100	80
249			41	39
250			92	77
251			75	55
252			112	92
253			136	109



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

254			98	82
255			124	99
256			148	119
257			65	54
258			64	48
259			166	136
260			138	112
261			138	111
262			130	105
263			107	83
<b>TOTALE</b>	<b>4.118</b>	<b>3.000</b>	<b>28.830</b>	<b>22.000</b>

La superficie lorda di pavimento complessiva è pari a mq. 39.070.

#### Art. 2 – Destinazione urbanistica dell'ambito di intervento e dotazioni di parcheggio

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale, l'ambito di intervento, come attestato dal Comune in sede di conferenza di servizi, è localizzato in area idonea per l'insediamento di grandi strutture di vendita secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale alla data del 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale.;

In particolare l'area di intervento risulta localizzata giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 60 del 23 settembre 2010, con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)/Programma Integrato denominato "ex Cartiere" con valenza di Piano degli Interventi, in adeguamento alle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999, e successive modificazioni.

Il suddetto PUA/programma Integrato è stato oggetto di due successive varianti, l'ultima delle quali approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 133 dell'11 maggio 2015; a seguito di detta ultima variante si è resa disponibile la superficie lorda di pavimento, necessaria ai fini della realizzazione dell'iniziativa commerciale.

L'iniziativa oggetto di esame, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 3 febbraio 2015, emanata in attuazione dell'articolo 2 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013, costituisce intervento di recupero e riqualificazione di strutture dismesse e degradate ed è ubicata all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale.

Le dotazioni di parcheggio necessarie ai fini dell'iniziativa commerciale sono le seguenti:

parcheggio : mq. 32.866;

area libera : mq. 7.500.

#### Art. 3 – Interventi in favore del settore commercio

Le amministrazioni prendono atto dell'impegno del soggetto proponente a realizzare, direttamente o per il tramite degli affittuari/gestori, gli interventi indicati nella convenzione con il Comune di Verona, richiamata in premessa.

Tra i suddetti interventi il soggetto proponente si impegna, in particolare, alla realizzazione delle seguenti misure finalizzate al perseguimento dei rispettivi obiettivi ivi indicati:

- a) *sviluppo e consolidamento occupazionale*: il soggetto proponente si impegna all'assunzione di n. 700 unità di personale, delle quali il 35 per cento con contratti a tempo indeterminato e il 55 per cento per cento delle assunzioni a tempo determinato residue costituirà oggetto di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'arco di un triennio dal rilascio dell'autorizzazione commerciale. Complessivamente, entro il triennio dall'apertura della grande struttura di vendita è prevista l'assunzione a tempo indeterminato del 70 per cento circa del totale dei lavoratori previsto dal piano occupazionale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

E' altresì prevista, nell'ambito del piano occupazionale, l'assunzione di n. 50 lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione nel Comune di Verona o in quelli contermini, entro il termine di tre anni dall'apertura al pubblico della grande struttura di vendita;

- b) *valorizzazione delle produzioni locali, agricole e specializzate*: il soggetto proponente ha contrattualizzato l'acquisto, per un periodo di due anni dall'apertura della grande struttura di vendita, di prodotti veneti appartenenti al settore ortofrutticolo e rientranti nell'elenco dei prodotti tradizionali del Veneto, inclusi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, approvato con decreto ministeriale del 12 giugno 2013. L'acquisto avverrà presso 15 aziende specializzate nella fornitura dei citati prodotti, come da documentazione acquisita agli atti. E' altresì prevista un'iniziativa mensile di promozione dei prodotti veneti attraverso la degustazione gratuita e l'abbinamento con altri prodotti tipici del territorio. I prodotti veneti saranno altresì contrassegnati da appositi cartellini con logo raffigurante la Regione del Veneto e la dicitura "Prodotto in Veneto". Per quanto concerne, altresì, la valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate ( cd. Km zero) il soggetto proponente si impegna, di concerto con il comune, alla realizzazione di un'iniziativa, denominata "Progetto Botteghe Storiche Veronesi", con la quale viene condotta un'esplorazione del mondo delle botteghe storiche di Verona, con lo scopo di diffondere al grande pubblico, e in particolare ai turisti, la conoscenza di realtà storiche eno-gastronomiche del territorio comunale che costituiscono un'eccellenza del patrimonio storico-culturale veronese. L'iniziativa si sostanzia in una guida, con testo redatto in lingua italiana e inglese. Con l'iniziativa di cui trattasi si persegue, nel contempo, la valorizzazione delle produzioni locali, oggetto di vendita nelle botteghe storiche, unitamente alla valorizzazione delle attività produttive del contesto territoriale di riferimento, nonché delle produzioni a km zero. La guida si comporrà di una parte dedicata al racconto della storia delle suddette produzioni tipiche, descrivendone origine, preparazione, tradizione e consumo, nonché di una parte destinata a ricettario della cucina tradizionale veronese. Per ciascuna bottega storica indicata nella guida vi sarà quindi un'apposita scheda relativa ai prodotti tipici che ne contraddistinguono l'attività.

Per la realizzazione del progetto il soggetto proponente si impegna allo stanziamento di una somma pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00). Il progetto ha una durata complessiva triennale.

- c) *promozione di servizi e di politiche attive a favore dell'attività commerciale all'interno dei centri storici e urbani*:
- c.1) il soggetto proponente, nell'ambito delle azioni previste dal Comune di Verona relative al progetto-pilota finalizzato alla individuazione del distretto del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, si impegna alla promozione dell'attività commerciale all'interno del centro storico e urbano di Verona attraverso un sostegno all'attività turistica; in particolare si impegna a corrispondere un contributo annuo di euro 20.000,00 per tre anni al fine di sostenere l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Verona;
- c.2) il soggetto proponente si impegna, altresì, a sostenere con un importo di euro 20.000,00 l'iniziativa dal titolo "Verona in love", una manifestazione incentrata sul tema di Romeo e Giulietta e organizzata dal Comune di Verona allo scopo di assicurare una maggiore attrattività del centro storico di Verona in un periodo, quale quello relativo al mese di febbraio, caratterizzata da uno scarso afflusso turistico;
- c.3) da ultimo il soggetto proponente si impegna alla realizzazione, in collaborazione con la Regione Veneto e con il supporto logistico dei Comuni interessati, di convegni/dibattiti sul tema dello sviluppo del commercio in ambito urbano, al fine di elaborare e raccogliere proposte destinate ad offrire al pubblico la miglior combinazione di prodotti e tradizione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tra le molteplici tematiche che possono costituire oggetto di trattazione vengono proposte, a titolo meramente esemplificativo:

- azioni di marketing dei negozi di vicinato;
- politiche di riutilizzo dei locali sfitti e politiche di fiscalità locale volte a favorire lo sviluppo del commercio;
- le vendite online e a mezzo catalogo nei negozi di vicinato;
- la promozione dell'artigianato;
- la riproposizione dei mercati all'aperto in aree mercatali coperte ( sul modello, ad esempio, del mercato San Miguel di Madrid, del mercato di Ostermalm Saluhall a Stoccolma, del mercato della Boqueria a Barcellona o dell'English Market a Cork);
- prodotti tipici e rapporto tra vendita e somministrazione.

Ai convegni di cui trattasi, è prevista la partecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria, di esperti accademici in materia di urbanistica commerciale, dei cd "Manager di distretto" nominati nell'ambito dei progetti finalizzati di individuazione dei Distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, nonché degli operatori del settore commercio.

Per la realizzazione della suddetta iniziativa il soggetto proponente si impegna a stanziare l'importo di euro 10.000.

- d) erogazione di servizi qualitativi e gratuiti al consumatore: verrà realizzata dal soggetto proponente un'area attrezzata gratuita a parco giochi per bimbi, con l'assistenza di educatori professionali che intratterranno gli ospiti con attività ludiche, didattiche e laboratori pratici. E' altresì prevista la realizzazione di un'area per cani, dotata di idonee attrezzature. E' prevista altresì l'erogazione dell'energia per la ricarica di auto e bici elettriche presso le apposite colonnine installate nei pressi dell'accesso principale alla grande struttura di vendita. Entrambi i servizi proposti saranno gratuiti per i clienti, previa esibizione di una prova d'acquisto presso la grande struttura di vendita.

#### **Art 4 - Interventi infrastrutturali e ambientali**

Sotto il profilo infrastrutturale il soggetto proponente si impegna alla realizzazione, a proprie spese, delle seguenti opere compensative :

- a) riqualificazione dell'intersezione tra via Tombetta e Via Basso Acquar, finalizzata ad assicurare una maggiore fluidità al nodo;
- b) sistemazione del nodo viabilistico, con la realizzazione della rotatoria tra viale Piave, Via Tombetta e Stradone Santa Lucia, finalizzata a consentire manovre di svolta ad oggi non disponibili, contribuendo al miglioramento del flusso viabilistico tra le zone sud-est e sud-ovest dell'area urbana di Verona;
- c) riqualificazione del nodo di Ponte Aleardi: trattasi di un intervento costituito dalla realizzazione di quattro rotatorie, localizzate rispettivamente nelle intersezioni tra via Torbido e Viale dell'Università, tra Lungadige Galtarossa e Ponte Aleardi, tra Via Torbido e Lungadige Porta Vittoria e, da ultimo, tra Lungadige Galtarossa e Campo Marzo; verranno conseguentemente riqualificati gli assi stradali afferenti a ciascuna delle predette intersezioni;
- d) riqualificazione del nodo di Breccia Cappuccini: l'intervento prevede la realizzazione di due rotatorie in sostituzione dell'intersezione semaforizzata tra via Basso Acquar e via Fedrigoni e tra via Faccio e via Basso Acquar.

Sotto il profilo ambientale, il soggetto proponente si impegna a garantire la sostenibilità dell'intervento attraverso un ottimale sistema di raccolta dei rifiuti differenziata, di riutilizzo dei rifiuti, anche in funzione di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

evitarne la produzione, di riduzione degli imballaggi, di sistemazione a verde, di utilizzo di materiali eco-compatibili, nonché attraverso sistemi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia alternativa, alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, all'individuazione di soluzioni di accesso *car free* alla struttura di vendita (quali ad esempio l'istituzione di un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento tra la struttura commerciale e la Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova) e, da ultimo, al recupero delle acque ai fini del loro riuso mediante l'utilizzo *multilevel*.

In particolare, nell'ottica di assicurare un maggior risparmio nella produzione di rifiuti, la ditta si impegna alla realizzazione della cd. *Casa dell'Acqua*, un servizio gratuito posto a disposizione della clientela per l'approvvigionamento di acqua potabile refrigerata, naturale o frizzante, con previsione di erogazione di circa 500.000 litri di acqua l'anno e con notevole riduzione di plastica (necessaria quanto meno alla produzione di circa n. 460.000 bottiglie) e di emissioni di anidride carbonica (riduzione stimata circa in 10, 4 tonnellate, in base ad uno studio condotto dall'Università Bocconi).

Si impegna, altresì, alla realizzazione delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di compatibilità ambientale n. 121 del 13 agosto 2014 emesso dalla Giunta provinciale di Verona.

#### **Art. 5 – Promozione di misure di *welfare* territoriale**

Il soggetto si impegna ad aderire al progetto R.E.B.U.S (Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente) coordinato dall'Ufficio Progetti delle Associazioni ACLI provinciali di Verona, e in base al quale viene organizzato il recupero di beni invenduti o inutilizzati (cibo, farmaci, abbigliamento, libri *etc.*) che hanno ancora elevato potere di utilizzo ancorché non abbiano più valore commerciale e, tramite donazione, vengono destinati ad enti di assistenza e beneficenza.

Il soggetto proponente, e in particolare specifico l'ipermercato collocato all'interno del centro commerciale, quale donatore si impegnerà a:

- a) garantire che i prodotti che cede gratuitamente siano dal punto di vista igienico sanitario salubri, idonei al consumo e che soddisfano le norme di legge;
- b) redigere un documento di inventario dei prodotti donati e consegnarne copia al gestore del progetto ed inserire i dati attraverso una piattaforma informatica fornita dal gestore del progetto in rete (necessario per la decurtazione sulla tariffa dei rifiuti);
- c) donare i beni con i mezzi e/o strumenti indicati nell'allegato in funzione della tipologia di prodotto.

#### **Art. 6 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente**

Le amministrazioni prendono atto dell'impegno formulato dal soggetto proponente nella convenzione, relativo alla trasmissione degli obblighi assunti ai successivi soggetti aventi causa.

#### **Art. 7 – Modalità e tempi di realizzazione**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge regionale la grande struttura di vendita deve essere attivata per almeno due terzi della superficie autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data del presente accordo, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

Gli impegni e le opere di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 costituiscono prescrizione ai fini dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita oggetto di intervento, ove non diversamente stabilito.

#### **Art. 8 - Obblighi a carico del Comune di Verona, della Provincia e della Regione**

Il Comune si impegna ad attuare, per quanto di competenza, i contenuti della convenzione del 2 maggio 2016, nonché ad effettuare la necessaria attività di vigilanza in ordine alla realizzazione delle prescrizioni





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

stabilite in sede di conferenza di servizi del 6 aprile 2016 ai fini dell'apertura della grande struttura di vendita, nonché in ordine al rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente e formalizzati nella predetta convenzione ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento, previste dal regolamento regionale n. 1 del 2013.

Il Comune informerà periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Sezione regionale Commercio e la Provincia sullo stato di attuazione della convenzione di cui sopra.

La Provincia si impegna nell'attività di collaborazione, per quanto di competenza, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato all'articolo 4.

La Regione si impegna nell'attività di collaborazione ai fini della realizzazione delle iniziative di carattere informativo sulle tematiche di sviluppo del settore commercio, indicate all'articolo 3.

#### **Art. 9 - Adeguamenti.**

Sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i presupposti del presente accordo; in tale ultimo caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante modifica del presente accordo di programma.

#### **Art. 10 – Onere di sostenibilità**

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, come attuato dall'articolo 10 del regolamento regionale, ai fini del presente accordo il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato nella misura del trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato dai comuni secondo la disciplina vigente in materia e con riferimento alla superficie di vendita interessata dall'intervento.

L'onere viene individuato nella misura di euro 273.900,00 (duecentosettantemilanovecento/00) ed è corrisposto al Comune di Verona; il Comune provvederà tempestivamente a corrispondere alla Regione il 70 per cento del predetto importo, pari a euro 191.730,00 (centonovantunomilasettecentotrenta/00).

#### **Art. 11 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non siano riservate al giudice amministrativo, saranno demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di Programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di giorni 90, salvo proroghe *ex lege*, anche con addebito di spese alla parte soccombente.

#### **Art. 12 – Registrazione e spese contrattuali**

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Ad esso si applica l'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

#### **Art. 13 – Richiamo alla normativa**

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di accordi di programma.

#### **Art. 14 – Norme finali e transitorie**

Il presente accordo di programma, composto di n. 10 pagine, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, nonché i



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

nulla osta previsti da leggi regionali.

Il presente accordo comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali necessarie ai fini dell'apertura della grande struttura di vendita, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

L'efficacia del presente accordo è subordinata al versamento al comune, da parte del soggetto proponente, dell'onere di sostenibilità di cui all'articolo 10.

Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione del presente accordo.

**Art. 15 Firma digitale**

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*, del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 18 luglio 2016.

Per il Comune di Verona

Flavio Tosi

Per la Provincia di Verona

Antonio Pastorello

Per la Regione del Veneto

Giorgia Vidotti